

Nuovo iter di certificazione

D.g.r. 3 giugno 2024 – n°XII/2446

**Linee Guida per la redazione della
certificazione (in attuazione D.Lgs
566/2017)**

NUOVO iter certificativo

Brescia provincia sperimentale dall'1 gennaio 2025



Per le domande relative all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica inoltrate dal 1° gennaio 2025 la COMMISSIONE valutante è direttamente INPS.

Di conseguenza l'EVIS attualmente non viene più prodotto.

Era un documento emesso dalle Commissioni di prima istanza (Medicina Legale ASST) con presenza anche di NPI e Servizio Disabilità ed era interlocutorio in attesa di vidimazione INPS

Le commissioni di prima istanza hanno evaso le domande inoltrate entro il 31 dicembre 2024. Sono state fatte fino a marzo/aprile 2025)

Nuove certificazioni – Primo Accertamento

La NPI produce il Certificato Medico Diagnostico Funzionale
Con il quale il bambino si presenta in commissione INPS



La commissione INPS (**UNITA' VALUTATIVA DI BASE**)
elabora il verbale di accertamento che contiene:

- Condizione di disabilità (art3 c1/c3)
 - Invalidità civile
 - Inclusione scolastica
- Esonero da future revisioni/scadenza



Sulla base dell'esito (certificazione del diritto all'inclusione scolastica)

la NPI produrrà il PROFILO DI FUNZIONAMENTO in formato bozza consegnato alla famiglia, che provvederà a consegnarlo alla scuola al fine di proseguire con la redazione condivisa dello stesso.

... quanti coinvolti in modo continuativo e significativo nel processo di inclusione scolastica ...

UNITÀ VALUTATIVA DI BASE

(Ai sensi d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62)

Data valutazione su Visita :

Data definizione:

Tipo valutazione: Ambulatoriale

Tipo accertamento: Primo Accertamento

data certificato medico:

Protocollo certificato medico

Cognome

Nome:

Codice fiscale:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza:

Documento di riconoscimento:

Documentazione acquisita: OMISSIS

Anamnesi/Catamnesi: OMISSIS

Esame obiettivo: OMISSIS

Diagnosi: OMISSIS

Diagnosi ICD-9 CM:

OMISSIS

OMISSIS

CONDIZIONE DI DISABILITA' (Legge 104/92)

Necessità di sostegno: SI

Sostegno: Art. 3 comma 1

Data decorrenza:

INVALIDITA' CIVILE

Diagnosi DM 5/2/92 :

OMISSIS

L'Unità Valutativa di Base riconosce l'Interessato:

MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza

Percentuale:

Data Decorrenza:

Ai soli fini del diritto ad assegni, pensioni e indennità a favore degli invalidi civili si formula il seguente giudizio diagnostico-valutativo:

Diagnosi: OMISSIS

Valutazione:

MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza

Percentuale:

Data decorrenza:

INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Unità Valutativa di Base riconosce l'Interessato: IN CONDIZIONE DI DISABILITA' AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA, ai sensi dell'art. 5, c.6 del decreto legislativo n. 66 del 2017

Diagnosi funzionale: OMISSIS

Data decorrenza:

REQUISITI ART. 4 del D.L.9/2012 n.5

L'Unità Valutativa di Base riconosce l'interessato in possesso dei requisiti tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in particolare:

l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5

ESONERO DA FUTURE VISITE DI REVISIONE PER APPLICAZIONE DEL DM 2/8/2007:

NO

Il presente certificato è soggetto a revisione: SI

Anno: 2031 Mese: 07

Sezione eventuale rivalutazione (Art.41 Legge n. 183/2010)

Segnalo che, per gli effetti di cui all'art. 41 legge n.183/2010, una o più infermità per le quali si chiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi:

NO

Commissione:

Presidente:

Medico di Categoria:

Figura professionale area psicologica/sociale:

Medico Specialista:

Luogo: BRESCIA

Data verbale:

Certificazioni – RINNOVO

Secondo le linee guida ministeriali, nel momento in cui è necessario **RINNOVARE** la certificazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (VAIS), è ovviamente determinante (essendo ora divenuto un prerequisito) la presenza o meno del riconoscimento contemporaneo dell'handicap ai sensi della L.104/92 (VH) e la verifica della sua validità. Rimangono invece valide le vecchie indicazioni finché non c'è bisogno di rinnovare VAIS.

In linea con quanto indicato dalla Legge Delega al governo in materia di disabilità (L.227/2021) e nell'ottica della **massima riunificazione e semplificazione degli accertamenti nell'ambito della disabilità e della semplificazione dei passaggi amministrativi**

IL VAIS CONSERVA VALIDITA' FINO ALLA SCADENZA INDICATA SULLO STESSO

(Se VAIS è “fino al termine degli studi” rimane valido indipendentemente da revisione VH, anche se non c'è riconoscimento H)

Di seguito le TRE possibili situazioni come da DGR 2446/2024

Certificazioni – RINNOVO (situazione 1)

Il verbale di accertamento di alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (**VAIS**) **indica art 3 comma 3**, indipendentemente dalla presenza o meno di VH in situazione di gravità



La validità del VAIS è prorogata fino al termine degli studi indipendentemente dalla scadenza indicata sullo stesso e sul VH

Ai fini del diritto all'inclusione scolastica **NON** è più necessario alcun passaggio accertativo.

Prosegue invece il normale percorso per rinnovo dei diritti in essere effettuato da INPS, MA il bambino viene chiamato in commissione solo ai fini della revisione dell'invalidità civile e della condizione di handicap.

Non viene espresso dalla commissione INPS giudizio ai fini dell'inclusione scolastica.

Certificazioni – RINNOVO (situazione 2)

Il verbale del Collegio di accertamento di alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (VAIS) indica art 3 comma 1,

Ed è presente VH

➡ se la scadenza del VAIS è contemporanea o successiva alla scadenza del VH,

il VAIS conserva validità fino alla scadenza indicata sullo stesso

Certificazioni - RINNOVO (situazione 2)

Il verbale del Collegio di accertamento di alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica **(VAIS) indica art 3 comma 1,**

Ed è presente VH

➡ se la scadenza del VAIS è precedente a quella del VH, essa viene prorogata fino alla scadenza del VH

➡ Alla scadenza del VH



Non si può ripresentare la domanda, bisogna attendere di essere chiamati in commissione



Tra la scadenza del VH e la chiamata in commissione qualsiasi diritto in essere rimane valido.

Sarà solo dall'esito dell'accertamento che può derivare il mantenimento o la perdita di un diritto.

Certificazioni - RINNOVO (situazione 2)

Quando verrà effettuata la visita per il rinnovo del VH, se tale condizione verrà confermata, sarà di conseguenza confermata anche la situazione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, già accertata in precedenza.

Poi la NPI predispone nuovo profilo di funzionamento in formato bozza consegnato alla famiglia, che provvederà a consegnarlo alla scuola al fine di proseguire con la redazione condivisa dello stesso .

... quanti coinvolti in modo continuativo e significativo nel processo di inclusione scolastica ...

Certificazioni – RINNOVO (situazione 3)

Il verbale di accertamento di alunno con disabilità ai fini dell'inclusione scolastica ai sensi del DPCM 185/2006 (VAIS) **indica art 3 comma 1,**

E non è già presente VH

(è presente solo certificazione ai fini scolastici)



Il VAIS rimane valido fino a naturale scadenza.

Il rinnovo sarà subordinato al riconoscimento o meno della situazione di handicap nel VH. Sarà l'unità valutativa di base INPS a stabilire l'eventuale condizione di handicap ai fini dell'inclusione scolastica

➡ Pertanto (se ritenuto necessario), alla scadenza del VAIS, accedere alla procedura di certificazione come «primo accertamento»



COMMISSIONE MEDICA PER L' ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

(Legge del 05 febbraio del 1992 n. 104 - Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)

Tipo verbale: su visita Data visita: Data definizione: Tipo accertamento: Revisione
N. Posizione: Tipo posizione: L. 104/92
Cognome: Nome: C.F.:
Data di nascita: Luogo di nascita: Stato civile: Non Pervenuto
Residenza:
Documento di riconoscimento: rilasciato il: da:
Attività lavorativa: Attività lavorativa non inserita

Anamnesi:

OMISSIS

Esame obiettivo:

OMISSIS

Documentazione sanitaria:

OMISSIS

Accertamenti disposti:

OMISSIS

Parere esperto

OMISSIS

Diagnosi:

OMISSIS

Diagnosi Funzionale:

OMISSIS

Diagnosi ICD9:

OMISSIS

Giudizio Conclusivo:

Grado invalidità

Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104

REVISIONE: Si Anno: 2029 Mese: FEBBRAIO

Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

Commissione Medica:

Presidente

Tale accertamento si propone come una valutazione differente rispetto a quella propria della “*disabilità*” definita dalla classificazione OMS ICIDH-198011, tesa a verificare una ridotta o abolita capacità di svolgere una determinata attività nei modi e nei limiti ritenuti generalmente normali, basata sulla seriazione causale *disease* → *impairment* → *disability* → *handicap* e pertanto intrinsecamente già implicita nel tradizionale modello di accertamento dell’invalidità e dell’handicap.

La disabilità di cui al decreto legislativo n. 66 del 2017 si prospetta piuttosto come la prima attuazione della definizione di persone con disabilità di cui alla Legge 3 marzo 2009, n. 18 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – New York, 13 dicembre 2006*) fondata su un “**approccio valutativo biopsicosociale**”, quest’ultimo da intendersi come **evoluzione, più che superamento, del “modello valutativo medico”** (Tabella 2).

In tale ottica, la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fornisce la cornice concettuale per definire e descrivere la **disabilità e il funzionamento come espressione dell’interazione tra una persona con problemi di salute (o con conseguenze di problemi di salute) e il contesto**, inteso come insieme di Fattori ambientali e Fattori personali. In modo particolare, i Fattori ambientali, agendo come Barriere o Facilitatori, qualificano la *performance, ovvero la problematicità (da assente a totale) con cui quella persona svolge determinate attività o si coinvolge in situazioni di vita.*

Qualora la valutazione della Commissione Medica abbia emesso ... il VH da parte dell'INPS, il genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale dovrà provvedere a consegnare ... al servizio specialistico di riferimento ... che ha redatto il Certificato Medico Diagnostico Funzionale (CMDF) per l'avvio della compilazione del Profilo di Funzionamento (PdF).

Il Profilo di Funzionamento (PdF) in formato bozza sarà consegnato da parte del servizio specialistico alla famiglia, che provvederà a consegnarlo alla scuola, al fine di proseguire con la redazione condivisa dello stesso.

Il Profilo di Funzionamento (PdF) è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno (o di chi esercita la responsabilità genitoriale), e di quanti coinvolti in modo continuativo e significativo nel processo di inclusione scolastica, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità.

1.7 PASSAGGI SUCCESSIVI: REDAZIONE DEL PEI E ASSEGNAZIONE RISORSE

La redazione del Profilo di Funzionamento, che come richiamato al punto precedente, **avviene in modo collegiale** e permette di definire i supporti (umani e strumentali) utili all'inclusione scolastica dell'alunno, è fondamentale per la successiva redazione del Piano Educativo Individualizzato da parte del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e per l'indicazione delle risorse necessarie, la cui effettiva assegnazione sarà determinata in funzione delle assegnazioni di personale da parte delle diverse agenzie coinvolte (Scuola, Comune/Ambito Territoriale, ATS).

Si richiamano le indicazioni del Decreto Legislativo n. 66 del 2017 art. 7, comma 2, lettera a) che stabilisce che *«il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione»* e art. 9, comma 9 bis *«Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità.*

Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione.»

Considerato quanto sopra si richiama l'attenzione alla partecipazione di tutte le figure professionali (compresi gli assistenti alla comunicazione/tiflologo ecc.) coinvolte a diverso titolo per la definizione del PEI, a garanzia del rispetto del Profilo di Funzionamento già condiviso.